



COMUNE DI CALDOGNO

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELL'ART. 31 DELLO STATUTO DEL
COMUNE DI CALDOGNO SUL
REFERENDUM CONSULTIVO**

(Approvato con delibera di C.C. n. 71 del 31.07.2017)

SOMMARIO :

C A P O I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Finalità e contenuti

C A P O II - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

ART. 2 - Ammissibilità del Referendum consultivo

ART. 3 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

ART. 4 - Iniziativa referendaria

ART. 5 - Iniziativa del Consiglio Comunale

ART. 6 - Iniziativa dei cittadini

ART. 7 - Liste elettorali

C A P O III - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 8 - Norme generali

ART. 9 - Data del referendum

ART. 10 - Revoca del referendum

C A P O IV - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 11 - Organizzazione

ART. 12 - Ufficio di Sezione

ART. 13 - Organizzazione ed orario delle operazioni

ART. 14 - Determinazione dei risultati del referendum

ART. 15 - Proclamazione dei risultati

C A P O V - PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 16 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

C A P O VI - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 17 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

C A P O VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - Norma di rinvio

ART. 19 - Entrata in vigore

C A P O I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione del referendum consultivo previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 31 dello Statuto del Comune, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

C A P O II

REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

ART. 2

Ammissibilità del Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dall'art. 31 dello Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Il referendum consultivo riguarda materie di esclusiva competenza locale, di rilevanza generale, interessanti la collettività locale. Non è ammesso nelle materie relative alla tutela dei diritti delle minoranze, ai tributi locali e tariffe, a provvedimenti aventi forza di legge e/o a disposizioni comunque obbligatorie per il Comune, allo Statuto Comunale, al regolamento del Consiglio Comunale, al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al Piano di Assetto del Territorio, al Piano degli Interventi e ai Piani urbanistici attuativi.
3. Il referendum consultivo non è ammesso quando la competenza della materia è regionale e/o statale.
4. Non può essere sottoposto a referendum la stessa materia o argomento, sulla quale è già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio.
5. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare, per non più di una consultazione referendaria per ogni anno solare.

ART. 3

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata, di domenica.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, almeno quarantacinque giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali Europee, Politiche, Regionali e Comunali.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
5. Eventuali procedimenti di richiesta di referendum consultivi perdono efficacia al 31 dicembre dell'anno antecedente le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco per scadenza del quinquennio. Eventuali nuove richieste di referendum consultivo possono essere presentate dal Comitato Promotore, di cui all'art. 6, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

ART. 4

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto:
 - a) dal Sindaco, se di iniziativa popolare, su richiesta di almeno il 9 (nove) % dei cittadini elettori iscritti nelle liste alla data del 31/12 dell'anno immediatamente precedente;
 - b) dal Sindaco per iniziativa del Consiglio Comunale a seguito di deliberazione da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 5 **Iniziativa del Consiglio Comunale**

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale nelle materie di cui all'art. 2.
2. Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco.
4. I referendum per iniziativa del Consiglio Comunale non sono sottoposti alle decisioni di ammissibilità o diniego da parte della Commissione dei Garanti di cui al successivo art.6.

ART. 6 **Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini elettori che intendono promuovere un referendum consultivo di iniziativa popolare procedono, con la raccolta di almeno n. 70 (settanta) sottoscrizioni, alla costituzione di un Comitato promotore ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.
2. Il Comitato sottopone al Presidente della Commissione dei Garanti la richiesta dei sottoscrittori, con deposito presso la Segreteria Comunale, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione referendaria.
3. Il Presidente della Commissione dei Garanti, previa verifica del Servizio Elettorale circa la regolarità delle sottoscrizioni, convoca entro 30 giorni la Commissione dei Garanti composta da:
 - a) un componente nominato dal Sindaco quale Presidente;
 - b) due componenti eletti dal Consiglio Comunale con voto mediante scrutinio segreto e limitato a un nominativo, di cui uno espressione della minoranza consiliare.
1. I componenti della Commissione dei Garanti, di durata pari al mandato amministrativo, devono essere scelti tra soggetti esperti nel campo della Pubblica Amministrazione, che non hanno ricoperto nell'ultimo decennio o che non ricoprono cariche elettive o di natura politica.
2. Per ciascuna seduta della Commissione, viene riconosciuto un gettone di presenza pari a quello previsto per la partecipazione dei Consiglieri Comunali alle sedute consiliari.
3. Le decisioni della Commissione dei Garanti, assunte a maggioranza, di ammissione o di diniego in relazione alle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento, ed in particolare dell'art. 2, sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori.
4. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore al 9 % dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data del 31/12 dell'anno precedente.
5. Le sottoscrizioni per la costituzione del Comitato promotore e per la successiva presentazione del referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere rispettivamente la dizione "Comune di Caldogno - Referendum Consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al Segretario Generale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
6. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate con le modalità e dai soggetti di cui all'art. 14 della legge n.53/1990 e smi.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Generale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Generale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
8. Il Segretario Generale, con l'ausilio del Servizio Elettorale, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e accerta che il numero di sottoscrittori non sia inferiore a quello minimo di cui al precedente comma 5. Accertata la regolarità della documentazione da parte del Segretario Generale, il Sindaco indice e stabilisce la data in cui si terrà il referendum ai sensi dell'art. 3 comma 2.

ART. 7
Liste elettorali

1. Hanno diritto di partecipare al referendum, mediante l'esercizio del diritto di voto, tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale, iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del provvedimento del Sindaco di fissazione del referendum e che abbiano compiuto il 18° anno di età per il giorno fissato per la consultazione.
2. L'Ufficio Elettorale comunale provvede a compilare in duplice copia apposite liste sezionali degli elettori aventi diritto al voto, depennando coloro che sono deceduti sino al quindicesimo giorno antecedente le consultazioni.

C A P O III
PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 8
Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
3. Il referendum si intende valido se vi avrà partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

ART. 9
Data del referendum

1. Il provvedimento di indizione e fissazione della data del Referendum è adottato dal Sindaco almeno 45 giorni prima della data di effettuazione e viene inviato al Segretario Generale e al responsabile dell'Ufficio Elettorale.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il luogo, il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più quesiti referendari, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.
5. Una copia del manifesto viene esposta nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 10
Revoca del referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, di iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione del quesito referendario, in conseguenza dell'approvazione di una deliberazione o altro specifico provvedimento, la Commissione dei Garanti valuta se le modificazioni degli atti amministrativi nel frattempo eventualmente intervenute sono tali da rendere sostanzialmente inutile il referendum, in tal caso propone al Sindaco la revoca del referendum stesso o del singolo quesito referendario.
2. Nel caso in cui il referendum o il singolo quesito referendario sia revocato, il Sindaco ne dà notizia alla cittadinanza tramite il sito istituzionale dell'Ente o altri idonei mezzi di informazione.
3. Nel caso in cui il referendum sia di iniziativa consiliare, lo stesso Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, può revocare il referendum prima della sua indizione.

C A P O IV
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 11
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

ART. 12
Ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione, nel numero massimo di 4 Sezioni, per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario. Per l'ufficio di Sezione dove è previsto uno o più seggi volanti il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2. Per la validità delle operazioni nella Sezione Elettorale, è necessaria la presenza di almeno tre membri, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.
3. Il Presidente di seggio è nominato dal Sindaco tra le persone iscritte nell'apposito albo, gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, tra gli elettori iscritti nell'apposito albo degli scrutatori, il Segretario di seggio è individuato dal Presidente tra gli iscritti nelle Liste elettorali con titolo di studio non inferiore all'istruzione secondaria di secondo grado.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto nelle ultime consultazioni referendarie, indipendentemente dal numero dei quesiti referendari.

ART. 13
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del sabato che precede il giorno della votazione per le operazioni preliminari alla votazione, previo ritiro del materiale occorrente presso la sede comunale.
2. Alle ore 7,00 del mattino di domenica, giorno per il quale è indetto il referendum, il Presidente ricostituisce l'ufficio di Sezione e dà avvio alle operazioni di voto.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante, elettore del Comune, per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio

Comunale, designato dal Capogruppo consiliare. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato Promotore e del Comitato per il no, se costituito entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, con almeno 100 sottoscrizioni autenticate con le stesse modalità previste all'art.6.

4. Le designazioni in forma scritta a firma del capogruppo consiliare o del coordinatore del Comitato promotore, autenticata come per legge. Le designazioni devono essere presentate alla Segreteria del Comune entro le ore 12,00 del giorno antecedente la votazione.
5. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le operazioni di voto si concludono alle ore 23,00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti nella sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Al termine delle operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente all'ufficio centrale per il referendum. Qualora nella Sezione si verificano condizioni tali da non portare a termine lo scrutinio, il materiale, debitamente sigillato, viene recapitato presso l'Ufficio Elettorale del Comune per l'inoltro all'Ufficio Centrale per il Referendum.

ART. 14

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dal Segretario Generale, e dai Responsabili delle Strutture Servizi Demografici e Segreteria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. L'ufficio centrale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 10 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede, per ciascun referendum:
 - a) a completare lo scrutinio in quelle Sezioni dove non è stato possibile concluderlo;
 - b) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
 - c) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constare se è stata raggiunta la quota minima di elettori partecipanti alla votazione richiesta per la validità della consultazione;
 - d) al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - e) a determinare il numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta;
 - f) all'attestazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale per il referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per il referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Generale.

ART. 15

Proclamazione dei risultati

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui all'art.14, alla proclamazione dell'esito della consultazione, dandone comunicazione:
 - a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
 - b) ai Consiglieri Comunali ed al Comitato dei Promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum.
2. Copia del verbale viene pubblicato dal Segretario Generale all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

C A P O V
LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 16
Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune di 2 mt. x 1 mt.
3. Gli spazi saranno individuati e delimitati, previo sorteggio, con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) due spazi al Comitato dei Promotori, nel caso di referendum di iniziativa popolare;
 - b) uno spazio per ogni Gruppo Consiliare presente in Consiglio Comunale;
 - c) due spazi al Comitato per il no, se costituito nel caso di referendum di iniziativa popolare.
4. Il Comitato Promotore che partecipa alla consultazione per più quesiti referendari, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalle lettere a) e c) del comma 3).
5. Per quanto concerne la propaganda elettorale si applica in quanto compatibile la legge 04/04/1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.

C A P O VI
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 17
Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, per la presa d'atto dell'esito del referendum o dei referendum, effettuati su iniziativa del Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.
2. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale, anche con atti di indirizzo, adotta motivate deliberazioni conseguenti all'esito della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

C A P O VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa popolare, di referendum nazionale e regionale.

ART. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione.